

ACCORDO
PER IL DEPOSITO, LA GESTIONE, L'UTILIZZO E LO SFRUTTAMENTO
PATRIMONIALE DI UN BREVETTO

Tra

l'Istituto Nazionale di Astrofisica, C.F. 97220210583 Partita Iva 06895721006, con sede legale in Viale del Parco Mellini 84, Roma, ai fini del presente atto rappresentato dal Presidente, [REDACTED], (di seguito indicato come "INAF")

e

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", C.F. 80209930587, Partita IVA 02133771002, con sede legale in piazzale A. Moro 5, Roma, ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore pro tempore, [REDACTED], (di seguito indicata come "Sapienza");

e

l'Istituto Superiore di Sanità, C.F. 80211730587, Partita IVA 03657731000, con sede legale in Viale Regina Elena 299, Roma, ai fini del presente atto rappresentato dal Presidente [REDACTED], (di seguito indicato come "ISS");

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 80054330586, Partita IVA 02118311006, con sede legale in piazzale A. Moro 7, Roma, ai fini del presente atto rappresentato [REDACTED] responsabile dell'Unità Valorizzazione della Ricerca del CNR, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo (di seguito indicato come "CNR");

e

collettivamente indicate come "le Parti"

Premesso che

- L'INAF, la Sapienza, l'ISS ed il CNR (le "Parti") hanno svolto congiuntamente attività di

ricerca e congiuntamente sviluppato un'invenzione dal titolo provvisorio "**DISPOSITIVO E METODO PER LA DETEZIONE DI AGENTI VIRALI ATTRAVERSO SPETTROSCOPIA DIELETTRICA A MICROONDE**" ("Invenzione");

- le Parti ritengono che l'Invenzione sia caratterizzata dai requisiti di proteggibilità previsti dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale e che, pertanto, sia suscettibile di ottenere tutela brevettuale;
- le Parti riconoscono reciprocamente di essere titolari esclusivi dei diritti di proprietà intellettuale nascenti dall'Invenzione nei limiti, ciascuna, della rispettiva quota di appartenenza quale indicata al successivo Art. 2.1;
- le Parti hanno concordato di depositare a nome congiunto una domanda di brevetto nazionale in relazione all'Invenzione e intendono disciplinare la gestione in contitolarità della summenzionata domanda di brevetto e del titolo di proprietà industriale che verrà concesso, unitamente a eventuali future estensioni in Stati esteri (in seguito indicato come "Brevetto") tramite il presente Accordo;
- Le Parti convengono che gli aspetti amministrativi relativi al primo deposito di domanda saranno gestiti dalle Parti singolarmente e consensualmente;
- le spese relative di generazione, gestione, estensione e mantenimento del Brevetto, così come le comunicazioni relative alle singole azioni brevettuali, verranno direttamente corrisposte da ciascuna Parte al consulente brevettuale incaricato.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente Accordo disciplina le modalità di deposito, amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del Brevetto secondo quanto è qui di seguito previsto.
- 1.2. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Titolarità dell'Invenzione e inventori

- 2.1 I diritti di proprietà industriale sull'Invenzione e sul relativo Brevetto sono ripartiti tra le Parti nelle seguenti quote: INAF 40%, la Sapienza 25%, l'ISS 25%, ed il CNR 10%. Nella stessa misura saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento del Brevetto nonché i proventi

derivanti dall'attuazione e sfruttamento dell'Invenzione.

2.2 Ai fini dell'indicazione nella domanda di brevetto, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Accordo che l'Invenzione è stata realizzata congiuntamente dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "Inventori"):

- per l'INAF: [REDACTED]
- Per la Sapienza: [REDACTED]
- Per l'ISS: [REDACTED]
- Per il CNR: [REDACTED].

2.3 Agli Inventori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori dell'Invenzione secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale.

2.4 Ove i diritti patrimoniali sull'Invenzione non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente Accordo, ciascuna Parte conferma espressamente all'altra che i propri Inventori hanno già provveduto a trasferire tutti i diritti patrimoniali sull'Invenzione nella misura necessaria a consentire a quest'ultima di eseguire il presente Accordo.

Art. 3 – Tutela dell'Invenzione

3.1 Per la gestione dell'IPR, relativamente al servizio di deposito, all'estensione ed al mantenimento, è stato individuato, in accordo fra le Parti, lo studio brevettuale Torta (Studio Torta S.p.A.), con sede in Torino. Le Parti si impegnano a gestire i rapporti con l'agente brevettuale prescelto di comune accordo e coordinandosi fra di loro, per l'espletamento delle pratiche di deposito, estensione all'estero, mantenimento in vigore e di trascrizioni relative al Brevetto; rimane inteso tra le Parti che ogni decisione verrà concordata e comunicata in forma scritta (via e-mail, pec o altro strumento idoneo) allo studio brevettuale dalle singole Parti. Ciascuna Parte riceverà tutti i documenti e le comunicazioni dell'agente brevettuale relativi al Brevetto.

3.2 Le Parti congiuntamente si impegnano a pagare direttamente all'agente brevettuale le spese inerenti alle suddette operazioni, dietro presentazione di regolare documento contabile, per la quota di

rispettiva spettanza.

Le Parti decideranno congiuntamente le attività connesse con il deposito a nome congiunto della domanda di brevetto, la prosecuzione del procedimento di brevettazione, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, l'estensione a nome congiunto del Brevetto in Stati esteri, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione dell'Invenzione e con la sua gestione.

In presenza di condizioni di necessità ed urgenza ciascuna Parte potrà effettuare autonomamente, ma a nome congiunto, le attività di cui al paragrafo precedente dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.

3.3 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta delle altre Parti di estendere il Brevetto all'estero, la Parte che non intenda estendere il Brevetto potrà rinunciarvi, per tutti gli Stati ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto entro un termine utile a consentire all'altra/e Parte/i di effettuare le necessarie operazioni. Per nessun motivo una o più Parti potranno opporsi all'estensione o al mantenimento del Brevetto. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta del Brevetto in determinati Stati esteri, le altre Parti potranno procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere per sé e per i propri inventori, i documenti o atti che siano necessari per consentire alle altre Parti di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione del Brevetto negli Stati esteri oggetto di rinuncia della prima Parte.

3.4 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei Paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 5.

Art. 4 – Modalità di gestione del Brevetto

4.1 Fatta salva la funzione di Capofila agli effetti giuridici e gestori, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, il Capofila medesimo potrà, previa formale autorizzazione delle altre Parti (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie ai fini dell'estensione e/o prosecuzione e/o mantenimento. In caso di mancata risposta di uno dei contitolari entro 8 giorni lavorativi dal termine ultimo, utile per non incorrere in extra costi e/o la perdita dei diritti relativi al Brevetto, di una qualsivoglia scadenza brevettuale, ciascuna Parte potrà procedere unilateralmente, anche in nome e per conto delle altre Parti; le spese sostenute andranno comunque ripartite pro-quota tra le Parti; la Parte mancante sarà quindi obbligata a sostenere pro-quota le spese autorizzate dalla Parte che si sia attivata per la gestione ottimale del

Brevetto.

Resta inteso che il presente accordo non trasferisce in capo ad INAF nessuna delega di firma per conto delle Parti.

4.2 La funzione di Capofila è assegnata consensualmente ad una Parte per un periodo di 4 (quattro anni) a partire dalla firma del presente Accordo. Tale mandato è eventualmente rinnovabile per altri 4 anni. Al termine di detto periodo le Parti concorderanno consensualmente il nuovo Capofila. Inizialmente, con il presente atto le Parti riconoscono ad INAF detto primo mandato.

Art. 5 – Uso dei brevetti

Le Parti concordano che l'uso del Brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio

5.1 Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto, per soli fini di ricerca e sviluppo non commerciale e didattica (sono ivi inclusi progetti nazionali ed internazionali), senza il previo consenso delle altre Parti e senza darne comunicazione a queste, purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o il trasferimento a terzi del Brevetto stesso finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico.

b) Concessione di licenze

5.2 Il Capofila, sentiti gli altri co-titolari - fatta eccezione per eventuali proposte originate da contatti preesistenti per le quali la Parte proponente dovrà tempestivamente riferire al Capofila - ha il diritto di proporre la concessione a terzi di una o più licenze d'uso, esclusive o non esclusive, compatibilmente con le eventuali altre licenze concesse, e sarà il referente nei confronti di terze parti della negoziazione di accordi licenza, previo accordo con le altre Parti per gli aspetti sostanziali. Il Capofila si impegna ad aggiornare e a tenere informate con tempestività e diligenza le altre Parti, su tutte le azioni e negoziazioni intraprese; le Parti concorderanno i contenuti dell'accordo finale prima della sua conclusione con terzi. Fermo restando l'accordo sui contenuti, tuttavia, le Parti non potranno negare il proprio consenso alla stipula del contratto se non per gravi e motivate ragioni, ivi comprese quelle legate al carattere istituzionale di ciascuna Parte. Resta inteso che il presente accordo non trasferisce in capo ad INAF nessuna delega di firma per conto delle Parti. È fatta comunque salva la possibilità di ciascuna Parte di esplorare e negoziare potenziali strategie per lo sviluppo e la commercializzazione del Brevetto secondo buona fede e correttezza seguendo le proprie procedure ed

assicurando la necessaria riservatezza delle informazioni fornite nei suoi rapporti con i terzi per lo sfruttamento commerciale del Brevetto tramite l'individuazione di potenziali licenziatari e/o acquirenti, in Italia e in ogni altro Paese in cui il Brevetto sia stato congiuntamente esteso. Resta evidentemente inteso che nessuna iniziativa potrà essere intrapresa senza aver preventivamente informato e sentite il Capofila e le altre Parti sulle attività avviate.

5.3 Tutti i proventi derivanti dalle licenze o dalla cessione del Brevetto, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote del Brevetto detenute. A tal fine, le Parti concordano di inserire in ogni contratto di licenza un'apposita clausola con la quale il licenziatario si impegna a corrispondere i proventi direttamente alle Parti in proporzione alle rispettive quote. Le Parti si impegnano a distribuire i compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento dell'Invenzione in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni o ad altri accordi pattuiti con essi.

c) Pubblicazioni e modalità di concessione

5.4 Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 11 del presente Accordo e per tutto il periodo di segretezza del Brevetto, ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, l'Invenzione, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti, a mezzo email o PEC, della bozza di pubblicazione, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'invio della stessa a Soggetti Terzi.

5.5 La Parte che riceve la bozza di pubblicazione potrà:

(i) comunicare per iscritto alle altre Parti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate ai sensi dell'Art. 11 del presente Accordo debbano essere rese inaccessibili a Soggetti Terzi; ovvero

(ii) richiedere per iscritto alle altre Parti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione venga differita per un periodo di tempo congruo a tutelare gli interessi della Parte che riceve la bozza di pubblicazione e, in ogni caso, non superiore a 90 (novanta) giorni.

5.6 Ove la Parte che riceve la bozza di pubblicazione ometta di dare riscontro nei termini sopra indicati, le altre Parti potranno liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione.

5.7 Le Parti concordano di citare in ogni pubblicazione gli autori dell'Invenzione e i co-titolari del Brevetto.

5.8 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo per "Soggetti Terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle

Parti stesse.

5.9 In ogni caso le concessioni di cui all'Art. 5.2 (relativamente al versamento delle royalties direttamente alle Parti da parte della licenziataria) saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Art. 6 – Cessione delle singole quote del Brevetto

6.1 Nel caso in cui una Parte ("Concedente") intenda trasferire la propria quota ad una terza parte acquirente (d'ora innanzi "Terzi") deve darne comunicazione alle altre Parti che godranno:

- di un diritto di prelazione: a tal fine, nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il prelazionario deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

- di un diritto di opzione di vendita verso Terzi della propria quota di contitolarità, unitamente a quella del Concedente alle medesime condizioni e ai medesimi termini negoziati dal Concedente: tale diritto di opzione (a cui corrisponde un obbligo del Concedente di negoziare con i Terzi unitamente alla propria quota, la cessione, anche pro-quota, della quota di titolarità dell'altra Parte), potrà essere esercitato con le medesime modalità del precedente diritto di prelazione.

Qualora il prelazionario non abbia esercitato il diritto di prelazione né comunicato l'intenzione di esercitare il diritto di opzione di vendita, il Concedente sarà libero di cedere a Terzi la propria quota di titolarità del Brevetto, così come l'altra Parte sarà libera di negoziare autonomamente la cessione della propria quota.

6.2 In ogni caso di cessione di una quota del Brevetto a Terzi, il Concedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo.

6.3 Rimane comunque possibile l'opzione che, in caso di proposta di acquisto di Terzi, tutte le altre Parti concorrano a rilevare la quota del Concedente.

6.4 Il trasferimento della quota del Brevetto verso Terzi sarà disciplinato con le stesse regole previste dal presente accordo, inoltre la Parte Concedente e la Parte acquirente dovranno impegnarsi, nell'atto di cessione/acquisizione, affinché la Parte acquirente assuma tutti i diritti e gli obblighi in capo alla Parte cedente contenuti nel presente Accordo.

6.5 La quota di Brevetto di una delle Parti può essere trasferita ad un unico soggetto terzo e non può essere frazionata senza il consenso scritto delle altre Parti.

Art. 7 – Rinuncia al Brevetto

7.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui all'Art. 3.5, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di titolarità sul Brevetto dandone formale comunicazione; la rinuncia diviene irrevocabile se, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa dalle altre Parti, non sia espressamente ritirata. La quota della/e Parte/i rinunciataria/e sarà assegnata gratuitamente, sentiti gli interessati, alle altre Parti in proporzione alle percentuali di possesso delle Parti rimanenti. Con la cessione, da formalizzarsi con separato atto scritto tra le Parti, il rinunciante cederà e trasferirà gratuitamente a titolo definitivo alle altre Parti la propria quota del Brevetto, senza restrizione alcuna e con tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi tutti i diritti patrimoniali, di sfruttamento economico e di proprietà industriale relativi al Brevetto stesso. Le spese di cessione saranno a carico delle Parti che acquisiranno le relative quote. Nulla sarà dovuto alla Parte rinunciante in termini di proventi derivanti da licenze o cessione, più in generale dallo sfruttamento commerciale diretto o indiretto, del Brevetto.

Art. 8 - Difesa del Brevetto, violazione di diritti di terzi

8.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione alle altre Parti.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente alle altre Parti sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, dovranno decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alle Parti che intendono agire.

I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di Brevetto; solo caso in cui una Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico delle Parti che hanno aderito all'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno delle sole Parti che hanno iniziato e/o aderito l'azione sopportandone i costi.

8.3 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto, previa comunicazione scritta alle altre Parti, ciascuna delle quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovrà comunicare se aderisce o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote del Brevetto. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessate alla difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico delle Parti che avranno attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti

ottenuti saranno delle sole Parti che hanno iniziato e/o aderito all'azione.

Art. 9 - Perfezionamenti dell'invenzione

9.1 Le Parti concordano che, nel caso in cui dovessero realizzare aggiornamenti tecnici, perfezionamenti e miglioramenti dell'Invenzione (di seguito definiti "Perfezionamenti"), questi saranno di proprietà esclusivamente della Parte o delle Parti che li hanno generati in misura del relativo contributo inventivo apportato da ogni singola Parte. Le Parti coinvolte se ne daranno pronta comunicazione in regime di confidenzialità e, ove tali Perfezionamenti siano caratterizzati dai requisiti di proteggibilità previsti dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale, avvieranno secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi a definirne la titolarità e le modalità di sfruttamento. In caso di Perfezionamenti sviluppati congiuntamente dalle Parti, le Parti si impegnano fin d'ora a non depositare domande di brevetto in relazione a tali Perfezionamenti e a non sfruttarli commercialmente senza un previo accordo fra le stesse.

9.2 In caso di Perfezionamenti sviluppati congiuntamente dalle Parti, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo inventivo fornito da ciascuna Parte.

Art. 10 - Durata dell'Accordo

10.1 Il presente accordo entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Brevetto o almeno una delle estensioni congiunte resterà in comunione tra le Parti.

10.2 In caso di mancata concessione del Brevetto (inteso come mancata concessione di nessuna delle relative domande ed estensioni all'estero), il Presente Accordo dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

Art. 11 - Riservatezza

11.1 Ciascuna Parte si impegna, nel corso della durata dell'Accordo a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi le informazioni tecniche e commerciali inerenti l'Invenzione fornite dalle altre Parti che siano espressamente individuate come confidenziali/riservate, senza la preventiva autorizzazione scritta delle stesse. La natura riservata delle informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni orali o acquisite visivamente saranno identificate dalle Parti come confidenziali/riservate per iscritto entro 24 ore dalla divulgazione. È tuttavia fatta salva in ogni caso la facoltà della Parte che realizza lo sfruttamento commerciale di

rendere disponibili tali informazioni tecniche e commerciali ai licenziatari o sublicenziatari sotto vincolo di segretezza e limitatamente allo scopo di utilizzazione commerciale dell'Invenzione.

Resta inteso che ciascuna Parte potrà avvalersi di collaboratori, consulenti e studenti per lo sviluppo di aggiornamenti tecnici e migliorie sull'Invenzione, sotto vincolo di segretezza da parte di ciascuno dei soggetti che entreranno a vario titolo in contatto con la Parte.

11.2 In nessun caso questo Accordo potrà imporre un vincolo di segretezza alle Parti e a terzi, collaboratori accademici e/o scientifici, consulenti e studenti, in relazione a informazioni che:

- a) erano di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza rottura di questo accordo;
- b) erano conosciute e possa essere dimostrato che erano conosciute dalle Parti al momento della trasmissione;
- c) erano state sviluppate indipendentemente dalle Parti e possa essere dimostrato che erano state così sviluppate;
- d) diventino note alle Parti, con mezzi legali, attraverso una fonte estranea senza rottura di questo accordo;

11.3 Le Parti convengono che, prima della pubblicazione della domanda di brevetto, la sua visione da parte di terzi, sarà concessa solo dopo aver sottoscritto con il terzo interessato idoneo patto di riservatezza, che, dopo aver sentito le Parti, sarà firmato dal Capofila.

Art. 12 –Modifiche

12.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

12.2 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 13 - Segni distintivi

13.1 Nessun contenuto del presente Accordo conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare un'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 14 - Legge applicabile

14.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 15 - Foro competente

15.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione al presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un'amichevole composizione delle stesse.

15.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole, le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.

Art. 16 - Varie

16.1 Il presente Accordo sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto che orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto.

16.2 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

16.3 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

16.4 L'imposta di bollo, pari ad € 64,00 è proporzionalmente divisa tra le parti. Le spese di bollo saranno a carico di ciascuna Parte in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

Per l'INAF il bollo è assolto in modo virtuale: autorizzazione per l'importo di Euro 25,6.

Per il CNR il bollo è assolto in modo virtuale: autorizzazione per l'importo di Euro 6,4.

Per ISS il bollo è assolto in modo virtuale: autorizzazione per l'importo di Euro 16,00.

Per Sapienza il bollo è assolto in modo virtuale: autorizzazione per l'importo di Euro 16,00.

16.5 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

INAF- Politiche e Relazioni Istituzionali ed Industriali

Viale del Parco Mellini 84- 00136 Roma

Responsabile: [REDACTED]

Email: [REDACTED] - inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Tel.: 06-355 33314

Università “La Sapienza” - Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma

e-mail: u_brevetti@uniroma1.it

PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Tel: 06 49910888

████████████████████

ISS:

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena 299 – 00161 Roma

Email: dirgensa@iss.it

PEC: protocollo.centrale@pec@iss.it

cc: direzione.risorse.economiche@pec.iss.it

████████████████████

Per CNR:

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Servizi per la Ricerca

Unità “Valorizzazione della Ricerca”

████████████████████

Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma

E- mail: segreteria.uvr@cnr.it

e, p.c.: ██████████

PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

16.6 Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti alle altre e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

16.7 Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato

